

STATUTO ASSOCIAZIONE C'mon!

Art.1 E' costituita l'Associazione denominata "C'mon!", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e apolitico.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Giuseppe Mirri n.35. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apolitica, aconfessionale e democratica. L'associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilaseicenta; con delibera dell'Assemblea dei soci è possibile prorogare la durata dell'Associazione.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

Art. 2 L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo ad essere momento centrale della società, promuovere la cultura come incontro creativo-espressivo e come fruizione ricreativa dello spettacolo, promuovere un utilizzo sano e creativo del tempo libero e dell'intrattenimento, promuovere l'incontro e il confronto tra le persone, nel pieno rispetto e libertà dei soci.

L'Associazione si ripromette di realizzare attività di promozione sociale ai sensi della L.383 del 2000, attività culturali, di spettacolo, artistiche, di intrattenimento, educative, sportive, ludico-ricreative, di tutela dell'ambiente e tutte le attività che i propri soci riterranno opportune per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale, con riferimento a:

laboratori manuali e culturali in ogni campo artistico, artigianale;

corsi di formazione, incontri, seminari, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, ricerca e documentazioni, tavole rotonde, con esperti di settori legati alle attività dell'associazione;

mostre e performance anche interattive in qualsiasi campo artistico;

produzioni artistiche, intrattenimenti anche danzanti, letture, creazione e condivisione di contenuti audiovisivi, proiezioni di film, eventi sportivi, documentari, video musicali, format televisivi di contenuto culturale, format radiofonici o web;

attività ludiche, sportive e ricreative per tutte le fasce di età, inclusi tornei e gare;

meeting, manifestazioni, concerti, spettacoli artistici di ogni genere;

progetti eno-gastronomici e degustazioni di prodotti legati alla socializzazione e allo studio della storia e delle tradizioni culinarie popolari ed etniche, finalizzati alla diffusione di una cultura del cibo e delle bevande sane, biologici, a kilometro zero, sempre nel rispetto delle vigenti leggi;

creazione e condivisione di biblioteche, comprese quelle informatiche;

sviluppo anche tramite gruppi temi di crescita culturale ed esperienze didattico artistiche;

ampliare le conoscenze tramite approfondimenti accademici ed esperienze pratiche;

attività editoriali non periodica, sia cartacea che via web;

realizzazione, produzione e/o cessione a soci e a terzi di prodotti materiali e immateriali realizzati dall'Associazione o da terzi, al fine del raggiungimento delle attività sopra elencate;

attività scolastiche, di sostegno scolastico ed alla genitorialità, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento;

progetti e proposte da avanzare ad enti di diritto pubblico e privato;

organizzazione di concorsi artistici e premi in omaggio a personalità;

gestire e/o far gestire attività di somministrazione e ristorazione per i propri soci, ed altre attività nei luoghi ove ha la sede o svolge le proprie attività anche con carattere temporaneo od episodico, sempre che esse siano complementari o sussidiarie alle attività culturali e di intrattenimento scopo dell'associazione;

organizzare e gestire mercatini espositivi, di vendita e/o di scambio, anche allo scopo di incoraggiare la cultura del riciclo e del riutilizzo.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e dalle norme via via vigenti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e di garanzia necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'Associazione può lavorare in partnership con altre associazioni o con società per implementare le proprie attività e migliorare il tenore dei contenuti delle stesse

Art.3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e

professione. Gli aspiranti soci di età inferiore ai diciotto anni devono, all'atto del ritiro della tessera, presentare apposita liberatoria firmata dai legali rappresentanti .

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché il rispetto della civile convivenza.

Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda, verbale o scritta anche tramite web e/o strumenti informatici, al Consiglio Direttivo, al presidente o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5 La domanda di ammissione a socio, qualora accettata, dà diritto a ricevere immediatamente, a fronte del pagamento della relativa quota associativa, la tessera. Sarà compito del Consiglio Direttivo, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, nel libro degli associati.

Art. 6 Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e in particolare hanno diritto a:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare. Qualora per alcune attività venga stabilito il pagamento di un contributo specifico, la partecipazione a tali attività è vincolata al pagamento della quota stabilita.

- essere convocati ed a riunirsi per discutere e votare sulle questioni di competenza dell'Assemblea;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che abbiano sottoscritto o rinnovato la tessera almeno trenta giorni prima dello svolgimento della stessa.

I soci di età inferiore a 18 anni non possono ricoprire cariche associative e non possono votare in assemblea.

Art. 7 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote ed i contributi sociali non sono rimborsabili e non sono trasmissibili.

Sono espressamente escluse forme di adesione temporanea all'associazione.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- recesso;

- ogni socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; - il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- decadenza; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi al rinnovo della quota sociale annuale;

- espulsione per i motivi e nei modi specificati agli artt. 9 e 10;

- per il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata, se giudicato determinante dal Consiglio Direttivo;

In tutti i casi di scioglimento del rapporto non si possono ripetere i contributi versati, né si ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;

Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di applicare sanzioni disciplinari nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti ed altro di proprietà dell'Associazione;

- l'aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e/o alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Il socio che, nei locali dell'Associazione, tenesse comportamenti indegni o lesivi dell'Associazione o dei diritti altrui, che molesti in qualsiasi modo altri soci, che turbi il normale svolgimento delle attività, può essere immediatamente allontanato dai locali dall'associazione.

Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide l'Assemblea nella sua prima riunione. Fino a tale decisione, il socio è sospeso e non può accedere ai locali né votare in assemblea o essere eletto.

Il socio può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 11 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote sociali, donazioni, contributi pubblici e privati, erogazioni, eredità, legati, lasciti, beni mobili e immobili comunque acquisiti e fondi di riserva.

E' vietata la distribuzione tra i soci anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve e comunque di qualsiasi elemento del patrimonio dell'Associazione .

Art. 12 Il rendiconto consuntivo si riferisce all'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile successivo , salvo casi di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13 Il rendiconto dovrà prevedere la costituzione e l'eventuale incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea .

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 14 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 19.

Art. 15 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti .

In seconda convocazione, invece, detta assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe .

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o ai regolamenti, che devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, occorre la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 27.

Art. 17 L'assemblea è presieduta dal Presidente e da un segretario, quest'ultimo eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvengono per alzata di mano, è escluso in ogni caso il ricorso allo scrutinio segreto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18 L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, approva il rendiconto consuntivo, approva le linee generali del programma delle attività, delibera sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo, determinandone il numero .

In caso di parità di voti, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 19 L'Assemblea viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure tramite fax o e-mail, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro detto termine.

L'avviso, che deve essere esposto anche nei locali dell'Associazione, deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima ed eventualmente la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e ciascun membro dura in carica quattro anni. E' composto da un minimo di tre membri che sono sempre rieleggibili.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione da loro svolta, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze particolari, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre al Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, ed al Segretario Amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tutte le cariche istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione .

Art. 23 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente ed il segretario amministrativo;

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

- predisporre, alla fine di ogni anno, il rendiconto consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- qualora lo ritenga opportuno, predisporre uno o più regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare aspetti specifici e/o organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli soci;
- deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente e alle prestazioni di lavoro autonomo;
- istituire ed estinguere sedi operative, con i relativi responsabili, con potere di revoca.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è effettuata con avviso spedito con lettera raccomandata "1" o a mano, oppure a mezzo fax o e-mail, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio Direttivo può deliberare anche in videoconferenza o audioconferenza .

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Qualora all'ordine del giorno vi sia solo l'ammissione di nuovi soci, per la validità della votazione è sufficiente che tutti i membri del Consiglio Direttivo abbiano ricevuto l'elenco dei nominativi, anche per posta elettronica certificata, che la maggioranza dei consiglieri abbia espresso il proprio parere, anche per iscritto o per posta elettronica certificata, e che la maggioranza dei pareri sia favorevole.

Art. 25 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non partecipa a più di tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Il consigliere può dimettersi comunicandolo per iscritto al Presidente e le dimissioni sono immediatamente operative.

Il consigliere dimissionario o decaduto è sostituito, ove possibile, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio stesso; in caso contrario, il sostituto sarà nominato alla prima assemblea.

Qualora il numero dei consiglieri in carica diventi inferiore a tre, il Presidente deve convocare l'assemblea per integrare il loro numero almeno fino a tre, indicando nuove elezioni, entro venti giorni.

Art. 26 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete inoltre : provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; tenere i rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata con altro componente del Consiglio.

In caso di urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 27 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità.

Art. 28 Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, si applicano le norme vigenti in materia.